Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 9 giugno 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1318.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Cagliari già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Cagliari una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
   sarta per donna (triennale); sezioni **n. 2**

2. Scuola professionale per i servizi con sezioni per:
   addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale);
   addetta ai servizi di assistenza familiare e sociale; sezioni n. 2 (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dalla preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'istituto, cha ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 91.050.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'articolo 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 126. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale femminile di Stato di Cagliari

Scuola professionale per l'abbigliamento con sezione per: sarta per donna (triennale); sezioni n. 2;
Scuola professionale per i servizi con sezioni per: addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale); addetta ai servizi di assistenza familiare e sociale (biennale); sezioni n. 2.

per complessive classi n. 13

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnico-pratici (1) .	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati .	2
6. Magazzinieri . .	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 174 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1319.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Pescara già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Pescara una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie pér assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.450.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 123. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Pescara

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale)

per complessive classi n. 10

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4 Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1320.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in S. Giovanni in Fiore (Cosenza) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale) sezioni n. 2;
meccanico riparatore di automezzi (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:
elettromeccanico (triennale);
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruizone il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 114.790.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 125. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (triennale): sezioni n. 2; meccanico riparatore di automezzi (triennale).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: elettromeccanico (triennale); montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).

per complessive classi n. 15

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	8
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 182 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	7

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 10 maggio 1970, n. **326.**

Ulteriore proroga del termine relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni cinquantacinque.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MANNIRONI — PRETI — COLOMBO — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **327.**

Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a cancelliere principale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 96, 97 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Bando di concorso*)

Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a cancelliere principale.

Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso.

Il bando deve essere emanato tra il 30 aprile e il 31 maggio ed è pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

(*Composizione della commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, anche a disposizione o a riposo, che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Segretario della commissione è un funzionario del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.

A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.

Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.

Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; quelli in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.

I titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

Art. 4.

(*Titoli*)

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio;

b) rapporti informativi relativi al periodo precedente;

c) incarichi svolti;

d) frequenza e profitto tratto da corsi ed altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato.

Art. 5.

(*Punteggio*)

La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento.

Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Per i titoli indicati alla lettera *a*) dell'art. 4 la commissione potrà attribuire 70 punti di cui: non più di 34 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 18 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 18 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *b*) la commissione potrà attribuire 20 punti di cui: non più di 10 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 5 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *c*) la commissione potrà attribuire non più di 4 punti.

Per i titoli indicati alla lettera *d*) la commissione potrà attribuire 6 punti di cui: non più di 4 punti per il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento, con particolare riguardo per quelli previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; non più di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il candidato abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.

Art. 6.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 50 punti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 17. — SPAGNOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **328**.

Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a ispettore amministrativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 96, 97 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Bando di concorso*)

Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a ispettore amministrativo.

Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso.

Il bando deve essere emanato fra il 30 aprile e il 31 maggio ed è pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

(*Composizione della commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato e di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato, di cui uno almeno appartenente alla carriera amministrativa.

Segretario della commissione è un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.

A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.

Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.

Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; quelli in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.

I titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

Art. 4.

(*Titoli*)

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio;

b) rapporti informativi relativi al periodo precedente;

c) incarichi svolti;

d) titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato, con particolare riguardo per il profitto tratto dai corsi previsti dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

(*Punteggio*)

La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento.

Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Per i titoli indicati alla lettera *a*) dell'art. 4 la commissione potrà attribuire 60 punti di cui: non più di 30 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 15 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *b*) la commissione potrà attribuire 24 punti di cui: non più di 12 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 6 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 6 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *c*) la commissione potrà attribuire non più di 6 punti.

Per i titoli indicati alla lettera *d*) la commissione potrà attribuire 10 punti di cui: non più di 4 punti per quelli dai quali risulti il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento; non più di 2 punti per quelli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quella obbligatoria o anche facoltativa, in cui il funzionario abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 4 punti per lavori originali di particolare importanza elaborati per l'amministrazione e per pubblicazioni su argomenti di carattere professionale; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.

Art. 6.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Per conseguire l'idoneità il funzionario deve riportare almeno sessanta punti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 19. — SPAGNOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **329**.

Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni ad assistente commerciale principale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 96, 97 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Bando di concorso*)

Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni ad assistente commerciale principale.

Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso.

Il bando deve essere emanato fra il 30 aprile e il 31 maggio ed è pubblicato sul foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

(*Composizione della commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche a disposizione o a riposo, che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Segretario della commissione è un funzionario del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.

A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.

Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.

Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; quelli in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.

I titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

Art. 4.

(*Titoli*)

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio;

b) rapporti informativi relativi al periodo precedente;

c) incarichi svolti;

d) frequenza e profitto tratto da corsi ed altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato.

Art. 5.

(*Punteggio*)

La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento.

Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terra in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Per i titoli indicati alla lettera *a*) dell'art. 4 la commissione potrà attribuire 70 punti di cui: non più di 34 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 18 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 18 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *b*) la commissione potrà attribuire 20 punti di cui: non più di 10 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 5 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati alla lettera *c*) la commissione potrà attribuire non più di 4 punti.

Per i titoli indicati alla lettera *d*) la commissione potrà attribuire 6 punti di cui: non più di 4 punti per il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento, con particolare riguardo per quelli previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; non più di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il candidato abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.

Art. 6.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 50 punti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 16. — SPAGNOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **330**.

Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 96, 97, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.
(*Bando di concorso*)

Il Ministro per gli affari esteri bandisce, con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione.

Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso.

Il bando deve essere emanato fra il 30 aprile e il 31 maggio, ed è pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.
(*Composizione della commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un ambasciatore, o di un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato e di tre funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

Segretario della commissione è un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 3.
(*Domande di ammissione al concorso*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.

A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.

Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.

Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; i funzionari in servizio presso organizzazioni internazionali, al capo della rappresentanza diplomatica o consolare più vicina; i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.

I titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

Art. 4.
(*Titoli*)

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio;

b) rapporti informativi relativi al periodo precedente;

c) titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato, con particolare riguardo per il profitto tratto dai corsi di superiore informazione o di alti studi previsti dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.
(*Punteggio*)

La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento.

Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le circostanze politico-ambientali nonchè le altre condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Per i titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 la commissione potrà attribuire 60 punti di cui: non più di 30 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità delle prestazioni di servizio e del rendimento; non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali, alla cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 15 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati nella lettera *b*) la commissione potrà attribuire 30 punti di cui: non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità delle prestazioni di servizio e del rendimento; non più di 7,5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali, alla cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del fun-

zionario; non più di 7,5 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

Per i titoli indicati nella lettera *c*) la commissione potrà attribuire 10 punti di cui: non più di 4 punti per il profitto tratto da corsi; non più di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il funzionario abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 4 punti per lavori originali di particolare importanza elaborati per l'amministrazione e per pubblicazioni su argomenti di carattere professionale; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.

Art. 6.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 60 punti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 18. — SPAGNOLI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n 1255: « Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 dicembre 1968, sono apportate le seguenti rettifiche:

Art. 3, classe 1ª, in luogo di: « ... ratto è inferiore a 500 mg.-kg.; » leggasi: « ... ratto è inferiore a 50 mg.-kg.; »;

Art. 39, secondo comma, in luogo di: « ... e tutti gli altri prolotti ... » leggasi: « ... e tutti gli altri prodotti ... ».

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Oppido Mamertina, per le località Quarantana, Duverso, Castellace, Boscaino, Tricuccio, Calabrò, Vezzari, Ferrandina, Porcello, Iona;

comune di Rosarno, per le località Carao, Paparatti, Guari, Travia, Mastrigli, Metranello, Granatara, Iudicello, Soverello, Ponte Annegato, Alimastro, Corradino, S. Francesco, Bosco Selvaggio, Pioppo, Annegato, Petrulloso, Testa dell'acqua, Ferraio, Mastro Nino, Lamia, Zaccanati, Bosco, Bosco Domitine;

comune di Terranova Sappo Minulio, per le località Marro, Razzà, Fondaco, Solì, Racc, Maviglia, Guzzurra, Casello, Schiavello;

comune di Varapodio, per le località Marro, Virga, Calabrò, Foresta Polpa, Ficarazza, Ferrandina, Parleone, Iona, Solì, Cuzzurra, Race, Acquafredda;

comune di Campo Calabro, per le località Timpanari, Lucia, S. Martino;

comune di San Roberto, per le località Bolano, Gallerati, Favani, Triporo, Serra, Collariti, Colelli, Rupila, Funica, S. Giorgio, Acqua calda, S. Peri;

comune di Fiumara, per le località Zappe, Sparella, S. Basilio, Canalelli, Bolano, Riviera, S. Nicola, S. Pietro, Le Valle;

comune di Reggio Calabria, per le località Pozzicello, Pietre della zita, Cappelleri, Vincolo, Giustra, Genovese, Pellicano, Calvario, Strozzi, Prioli, S. Domenica Cama, Mulino, Lenzulli, Fontanelli, Tratti, Olivarelli, Belfatto, S. Giuseppe, Pietre Bianche, Pettogallico, Merlo, Reale, Calcarello, Carrantano, Cartiera, Lutira, Mangano, S. Francesco, Valle, Concessa, Spuntone, S. Lucia, S. Leonardo, Ficurella, Casolotto, Badie, Carmine, Bolano, S. Ranieri, Botteghelle, Modenella, Engreste, Madonna della Montagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Capranica, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Lubriano, Nepi, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Sutri, Vetralla, Viterbo, Orte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5502)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce;

Decreta:

Per la provincia di Lecce si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Aradeo, Campi Salentina, Collepasso, Copertino, Leverano, Nardò, Veglie, Casarano, Ugento, Alliste, Arnesano, Galatina, Galatone, Lequile, Melissano, Racale, Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5501)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro (Caserta), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro (Caserta), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5472)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in amministrazione straordinaria, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5474)

DECRETO PREFETTIZIO 12 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto n. 1560/III dd. 20 febbraio 1968 relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Considerato che, in seguito al collocamento a riposo del dott. Felice Rapuzzi, componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattia di Gorizia, occorre provvedere alla nomina di un sostituto;

Vista la nota n. 1231/70/MM del 23 aprile 1970 dell'Istituto nazionale assistenza malattia, sede provinciale di Gorizia, con la quale viene segnalato in sostituzione del suddetto medico il dott. Marcello Venuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Marcello Venuti, quale rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattia, sede provinciale di Gorizia, è nominato componente il consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Felice Rapuzzi, collocato a riposo.

Gorizia, addì 12 maggio 1970

Il prefetto: SGANGA

(5177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 marzo 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « E.D.I.L.C.O.N. » (Consorzio cooperative produzione e lavoro tra reduci), con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 15 marzo 1947, repertorio 106369;

2) CREM (Cooperativa reduci edile meridionale), con sede in Napoli, costituita per rogito Passeri in data 13 novembre 1946;

3) A.R.C.E. (Azienda ricostruzioni costruzioni edili), con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 4 luglio 1948, repertorio 1631;

4) di produzione e lavoro « C.E.N. » (Cooperativa edile napoletana), con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 9 gennaio 1947;

5) di produzione e lavoro « Edificanda Partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 14 marzo 1948, repertorio 12997;

6) di consumo « Guardie Giurate », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 31 dicembre 1946, repertorio 652;

7) edil. fra reduci « Ricostruzione », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 3 febbraio 1947;

8) « CO.L.E.N. » (Cooperativa lavori edilizi Napoli), con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 6 gennaio 1947;

9) « Mianese », con sede in Miano di Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 10 agosto 1946, repertorio 12081;

10) « Edile », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampi in data 27 maggio 1945, repertorio 2374;

11) di produzione e lavoro « Patria Nostra », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 14 ottobre 1946, repertorio 13057;

12) « Pacis », con sede in Napoli, costituita per rogito Parolisi in data 8 novembre 1946, repertorio 9135;

13) « Combattenti reduci e mutilati acquedotto di Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 1° febbraio 1947, repertorio 8334;

14) « Edil. Rapida » di produzione e lavoro, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 22 febbraio 1947, repertorio 722;

15) « Per aspera ad astra », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 18 gennaio 1947, repertorio 1021;

16) « Iuventus », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 30 aprile 1947;

17) di produzione e lavoro « Cacciatore », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 21 gennaio 1947;

18) « Cooperativa Domenico Cirillo », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 7 dicembre 1946, repertorio 606;

19) di produzione e lavoro « Amerigo Vespucci », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 10 ottobre 1955, repertorio 32518;

20) edilizia « Casa Nostra - Coop. ed. fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 14 maggio 1957, repertorio 64672;

21) di produzione e lavoro « Vesuvio », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 21 novembre 1955;

22) edil. « Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 29 settembre 1947;

23) « Copra », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 23 settembre 1947;

24) di produzione e lavoro « CO.RI.E.S. - (Cooperativa ricostruzione edil. stradale »), con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 2 maggio 1947;

25) « C.E.A.S. - (Cooperativa edile Alba Soave) », con sede in Napoli, costituita per rogito De Feo in data 12 marzo 1947, repertorio 12531;

26) « C.E.R. - (Cooperativa edile reduci) », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 7 settembre 1946;

27) Cooperativa di produzione e lavoro fra reduci della Aeronautica « Borea », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 20 agosto 1946, repertorio 6945;

28) « C.O.L.E.S.I. - (Cooperativa lavori edili stradali industriali) », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 2 settembre 1946;

29) « Casa e lavoro », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 13 novembre 1946;

30) « C.A.O.P.A.F. » (Cooperativa appalti opere pubbliche armamento ferroviario), con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 2 settembre 1946;

31) « C.I.C.A.L.A. (Cooperativa di consumo alimentare e varie fra impiegati civili e liberi aderenti), con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 16 settembre 1946, repertorio 3590;

32) « Atomica », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 2 dicembre 1946, repertorio 936;

33) edilizia « Villaggio del sole », con sede in Napoli, costituita per rogito Fucci in data 24 agosto 1963, repertorio 180205;

34) « Kalpa Taron », con sede in Napoli, costituita per rogito Siciliani in data 6 dicembre 1945, repertorio 1262;

35) di produzione e lavoro « L.E.V.A. » (Lavori edili navali), con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 10 ottobre 1946, repertorio 532;

36) « Latina », con sede in Napoli, costituita per rogito Tozzi in data 29 gennaio 1947;

37) « C.I.S.E.B. » (Costruzioni idrauliche stradali edilizia bonifiche), con sede in Napoli, costituita per rogito Romito in data 28 giugno 1948, repertorio 9088;

38) « Edilizia del sud », con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 22 marzo 1948, repertorio 6438;

39) « C.R.O.M.E.A. » (Cooperativa operai muratori affini), con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 15 febbraio 1948, repertorio 6352;

40) edilizia « I.C.A. » (Istituto case afragolese), con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito De Rubertis in data 7 ottobre 1965, repertorio 19640;

41) « Stella Marina », con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 6 marzo 1947, repertorio 18616;

42) « C.E.E.B. » (Cooperativa edile Ercole Bacoli) già « Ercole », con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Triola in data 26 gennaio 1947, repertorio 684;

43) « San Isidoro », con sede in Brusciano (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 9 maggio 1947;

44) di produzione e lavoro « Miseno », con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Triola in data 22 gennaio 1947, repertorio 682;

45) edilizia « La Provvidenza », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 19 febbraio 1964, repertorio 7646;

46) « A.C.D. n. 1 », con sede in Cimitile (Napoli), costituita per rogito Lombardi in data 20 luglio 1947, repertorio 18;

47) « Cooperativa del Riscatto », con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Carusi in data 30 maggio 1948, repertorio 5470;

48) « Reduci trasportatori di Monte di Procida », con sede in Monte di Procida (Napoli), costituita per rogito Triola in data 23 marzo 1947, repertorio 772;

49) « La Vittoriosa », con sede in Palma Campania (Napoli), costituita per rogito Manzi in data 9 dicembre 1946, repertorio 3642;

50) « Astroni », con sede in Pianura (Napoli), costituita per rogito Suriano in data 16 gennaio 1947, repertorio 2617;

51) « CO.SCA.TRA. (Cooperativa consumo costruzione scambi e trasporti), con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 1° giugno 1947;

52) « Cosenza », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 28 settembre 1947, repertorio 18341;

53) « La Geniale », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 3 dicembre 1946, repertorio 18434;

54) « Cooperativa agricola e di consumo S. Sebastiano », con sede in S. Sebastiano (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 14 gennaio 1947;

55) di produzione e lavoro « Nuova Ricostruzione », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Schifini in data 30 giugno 1946, repertorio 1890;

56) edil. fra mutilati ed invalidi di guerra di Ariano Irpino « Medaglia d'argento Oto-Maria Di Furia », con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Moscatelli in data 7 febbraio 1959, repertorio 6908.

(4937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.221.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.910.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.310.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.834.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi dell'8 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	628,99	628,90	628,90	628,95	628,90	628,90	628,95	628,95
Dollaro canadese	602,80	609,50	610,50	610,40	609,10	609,80	610,30	610,40	609,80	609,50
Franco svizzero .	145,88	145,70	145,70	145,675	145,65	145,88	145,655	145,675	145,88	145,70
Corona danese	83,90	83,88	83,82	83,86	83,80	83,90	83,835	83,86	83,89	83,89
Corona norvegese .	88 —	88 —	88,0150	87,99	88,10	88 —	87,97	87,99	88 —	88 —
Corona svedese . .	121,10	121,10	121,1050	122,12	120,90	121,10	121,12	122,12	121,10	121,10
Fiorino olandese	173,60	173,55	173,58	173,55	173,50	173,65	173,55	173,55	173,63	173,53
Franco belga .	12,67	12,67	12,6740	12,67	12,66	12,67	12,669	12,67	12,67	12,67
Franco francese	113,96	113,96	113,99	113,96	113,90	113,95	113,95	113,96	113,96	113,95
Lira sterlina	1509,20	1509,45	1509,50	1509,40	1509 —	1509,20	1509,50	1509,40	1509,20	1509,40
Marco germanico .	173,27	173,25	173,28	173,27	173,20	173,25	173,22	173,27	173,27	173,24
Scellino austriaco .	24,29	24,29	24,29	24,2970	24,25	24,29	24,2925	24,2970	24,29	24,292
Escudo portoghese	22,04	22,03	22,06	22,044	22,10	22,04	22,03	22,044	22,04	22,04
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,03	9,034	9 —	9,03	9,035	9,034	9,03	9,03

Media dei titoli dell'8 giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	91,075
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,475
» 5 % (Ricostruzione)	89,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
» 5 % (Città di Trieste)	82,525
» 5 % (Beni esteri)	79,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,525
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	97,475
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	91,90
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	91,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,90
Dollaro canadese .	610,35
Franco svizzero	145,665
Corona danese .	83,847
Corona norvegese	87,98
Corona svedese	121,12
Fiorino olandese	173,55
Franco belga . .	12,669
Franco francese	113,955
Lira sterlina . .	1509,45
Marco germanico . .	173,245
Scellino austriaco	24,295
Escudo portoghese . .	22,037
Peseta spagnola .	9,034

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Rosaria Caterina Marino in Pavoni, nata a Tripi (Messina) il 27 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 5 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5034)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di nove società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 1352 in data 7 aprile 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa « Artigiana Pittori », Grado (Gorizia);
2) società cooperativa « Mutua edif. fra dipendenti delle poste e telecomunicazioni di Trieste », Trieste;
3) società cooperativa « Edilizia triestina fra reduci dell'Africa orientale », Trieste;
4) società cooperativa « Telefonica S.C.T. », Trieste;
5) società cooperativa di Vigilanza Giuliana, Trieste;
6) società cooperativa « Pittori-decoratori fra mutilati ed invalidi di guerra », Trieste;
7) società cooperativa tra i componenti della polizia amministrativa, Trieste;
8) società cooperativa « Artigiani metallurgici », Trieste;
9) società cooperativa edilizia ferrovieri dello Stato « C.O. E.F.E.R.S. », Trieste.

(5032)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 20 maggio 1970, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Roberto Sanseverino è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Oscar Barone, avv. Massimo Brandi e dott. Raffaele Maffettone sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(5375)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 maggio 1970 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in amministrazione straordinaria, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Alessandro Bini, rag. Luigi Bresciani e rag. Alessandro Boletti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(5475)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 20 maggio 1970, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro (Caserta), e pone la stessa in amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

L'avv. Leucio Fusco è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Giuseppe Giunta, avv. Giuseppe Carello e dott. Giuseppe Scotto sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro (Caserta), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(5473)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, rivolta al presidente della Corte stessa e corredata dei documenti indicati al settimo comma del presente articolo.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio o il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nello annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.
I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.
Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che, appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date e la sede delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 376

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

I - *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II - *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III - *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 4 aprile 1970

Il presidente: CARBONE

(5262)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3, secondo, quinto ed ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1970, col quale venne indetto un concorso per esame a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili indetto il 24 novembre 1969, è composta come segue:

Presidente:
De Caro dott. Giuseppe, ispettore generale di archivi notarili.

Componenti:
Solivetti prof. Guido, insegnante di ruolo dell'istituto tecnico commerciale « Gioberti »;
Gallo Curcio prof.ssa Graziella, insegnante di ruolo dell'istituto tecnico commerciale « Gioberti »;
Lombardo dott. Nicola, conservatore capo di archivi notarili;
Flandin dott. Coriolano, conservatore superiore di archivi notarili.

Segretario:
Morici dott.ssa Emilia nata De Rensis, primo conservatore di archivi notarili.

La spesa occorrente per il funzionamento della predetta commissione, sarà imputata all'art. 120 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 1970 ed eventualmente al corrispondente articolo dell'anno finanziario 1971.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1970
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 332

(5041)

Commissione esaminatrice del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario;
Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1970, è composta come segue:

Presidente:
Janiri dott. Mario, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Membri effettivi:
Jacomini dott. Elio, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
Manunta dott. Antonio, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
Iannitti Piromallo dott. Antonino, magistrato d'appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
Norelli Lorenzo, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della corte d'appello di Roma.

Membri supplenti:
Pinnarò dott. Salvatore, magistrato d'appello addetto alla corte d'appello di Roma;
Aliberti dott. Fulvio, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Cannella Serafino, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della corte d'appello di Roma.

Componente aggiunto:
Toscani prof. Angela, docente di lingua tedesca presso l'istituto « Farnese » di Roma.

Segretari:
Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di pretura addetto al Ministero di grazia e giustizia;

La spesa presunta in L. 600.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6, del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1970.

Roma, addì 8 maggio 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1970
Registro n. 14, *foglio n.* 237

(5497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1970, n. 3241, avranno luogo a Roma nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1970 alle ore 8,30 presso i locali del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, siti in Lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(5520)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.